

Prot. 11460

Lacco Ameno, lì 20.09.2017

Al Responsabile U.T.C- Servizio Finanziario
Arch. Alessandro Dellegrottaglie
SEDE

Al Comandante della P.M.
Dott. Raffaele Monti
SEDE

E p.c. Al Sindaco
Giacomo Pascale
SEDE

Oggetto: DIRETTIVA AMMINISTRATIVA 1/2017 - Lavori Somma urgenza. Art 163 D.Lgs. 50/ 2016.

A causa dell'evento sismico del 21 agosto c.a. e di eventi meteorologici straordinari nasce l'esigenza di eseguire lavori di somma urgenza, pertanto, con la presente direttiva, nello spirito collaborativo teso al miglioramento dell'azione amministrativa, si ritiene utile chiarire come è stato modificato l'istituto della "somma urgenza" nel nuovo codice.

1. Riferimenti normativi

L'istituto della "somma urgenza" è disciplinato dall' art. 163 del D.Lgs 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile".

La norma testualmente dispone che:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

3 Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura

della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la **copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3¹, e 194 comma 1, lettera e)², del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.**

5. *Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.*

6. *Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.*

7. *Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.*

8. *In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.*

9. *Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia*

amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative >>.

2. Presupposti

Presupposto per l'attivazione della procedura della somma urgenza è il verificarsi di un evento imprevedibile.

Il ricorso a tale procedura è dunque possibile nel caso in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene. L'urgenza deve essere qualificata e non generica, deve corrispondere ad esigenze eccezionali e contingenti tali da far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe l'incolumità pubblica.

I lavori da eseguire immediatamente, quelli di "somma urgenza", sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, ovvero quelli per la messa in sicurezza dell'area.

Il presupposto dell'urgenza deve essere illustrato in termini rigorosi nell'apposito verbale, nel quale devono essere indicati in modo indefettibile i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Detto verbale, unitamente ad una perizia giustificativa dei lavori, da redigersi a cura del responsabile del procedimento o del tecnico incaricato entro 10 giorni dall'esecuzione dei lavori, deve essere trasmesso alla stazione appaltante e, per essa, al dirigente competente al fine di procedere, con le modalità di seguito indicate, alla copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori.

L'art. 163, comma 5, dispone altresì che qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

2.1 Fondi sufficienti

Nel caso in cui i fondi presenti in bilancio siano sufficienti (quando esiste in bilancio una voce di spesa avente ad oggetto specificamente somme urgenze oppure anche in presenza di un capitolo di spesa avente un oggetto conforme alla natura dei lavori eseguiti in somma urgenza), dopo aver ricevuto da parte del RUP (o altro tecnico competente) gli atti relativi all'ordinazione dei lavori (verbale e perizia) il dirigente procede all'assunzione di impegno ed alla successiva richiesta di attestazione della relativa copertura al Dirigente del servizio finanziario (ex art. 153, comma 5, TUEL); contestualmente gli estremi dell'atto adottato vanno comunicati al terzo appaltatore (tenendo conto che, come prevede l'art. 191 comma 1, TUEL, fino alla ricezione di tale comunicazione quest'ultimo può rifiutarsi di eseguire la prestazione).

Pertanto il dirigente deve valutare la presenza di risorse sufficienti e, se necessario, promuovere la

variazione di Bilancio.

2.2 Fondi insufficienti

L'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Il provvedimento di riconoscimento viene adottato dal Consiglio entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta (e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine).

La comunicazione al terzo interessato va fatta contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Ribadito che, trattandosi di procedura derogatoria a quella ordinaria di spesa la stessa deve essere applicata in maniera restrittiva e che deve, in ogni caso, essere seguita da una rigorosa "regolarizzazione" a posteriori che riconduca tale spesa anomala nell'ambito della contabilità ordinaria dell'Ente.

2.3 Fondi insufficienti in bilancio e senza riconoscimento dall'Organo Consiliare

Nel caso in cui il Consiglio, invece, non provveda al predetto riconoscimento, troverà applicazione l'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che "Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata". Inoltre i lavori potrebbero rimanere a carico del solo funzionario ordinatore in assenza del riconoscimento, da parte del Consiglio (ai sensi dell'ordinaria regola posta dall'art. 194, comma 1, lett. e, del TUEL), dell'utilità di tale quota parte di lavori e del conseguente arricchimento per l'ente locale (ex art. 191, comma 4, TUEL).

3. Ulteriori adempimenti

L'art. 163, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 dispone che sul profilo del committente siano pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. **Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.**

Alla luce del Regolamento sull'esercizio da parte dell'ANAC dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017, si riporta di seguito l'art. 24 (Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile):

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163, del codice, la stazione appaltante è tenuta a trasmettere,

secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:

- a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
 - b) perizia giustificativa;
 - c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;
 - d) verbale di consegna dei lavori;
 - e) contratto, ove stipulato.
2. L'Ufficio di vigilanza sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del Consiglio dell'Autorità.
 3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicitata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.
 4. L'attività di vigilanza di cui ai commi precedenti non presuppone il rilascio di pareri preventivi circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 163, del codice, per il ricorso alle stesse procedure di somma urgenza e di protezione civile.
 5. Il parere di congruità del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice è emesso dal competente ufficio dell'Autorità.

Per quanto sopra esposto si invitano le SS.VV.:

- a valutare attentamente la ricorrenza delle circostanze che consentono il ricorso alle procedure di somma urgenza;
- a rispettare la tempistica stabilita dall'art. 191 del TUEL relativa alla fase di regolarizzazione della spesa, in caso di fondi insufficienti;
- a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione;
- a pubblicare sul profilo del committente gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie
- a trasmettere contestualmente, o comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, all'ANAC per i controlli di competenza, gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza.

Per quanto esposto ed al fine di consentire una vigilanza sul rispetto degli adempimenti imposti dal richiamato Regolamento, le comunicazioni da effettuarsi all'Autorità di Vigilanza dovranno pervenire per conoscenza alla scrivente in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione,

La presente direttiva, che verrà pubblicata nella Sezione Amministrazione trasparente- prevenzione della corruzione, costituisce misura di intervento ai fini della Legge Anticorruzione del 6 novembre n. 190 e pertanto la sua applicazione, in materia di atti dirigenziali, sarà oggetto di esame da parte del Servizio controlli amministrativi-anticorruzione, nell'ambito dei controlli amministrativi e nel rispetto del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017/2019.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Li Pizzi